

IN QUESTA EDIZIONE



1. Il pagamento della prima rata delle imposte comunali sugli immobili IMI/IMU/IMIS
2. L'aggiornamento del modello della dichiarazione IMU per gli enti non commerciali
3. L'obbligo di pubblicare le sovvenzioni e i contributi pubblici percepiti

1

Il pagamento della prima rata delle imposte comunali sugli immobili IMI/IMU/IMIS

Per tutti i clienti

La prima rata dell'Imposta Municipale Immobiliare scade il 16/06 di ogni anno, il pagamento a saldo deve invece essere eseguito entro il 16/12 di ogni anno. Per la prima rata dell'Imposta Municipale Immobiliare, i comuni, sia per l'IMI in Alto Adige (a Trento è l'IMIS) come anche per l'IMU sul restante territorio nazionale, invieranno a breve (qualora non l'abbiano già fatto) il calcolo dell'importo dovuto a titolo di "IMI/IMU/IMIS" e i relativi modelli di pagamento.

Vi chiediamo di inviare senza indugio al rispettivo consulente di riferimento presso di noi via e-mail tale calcolo con i modelli di pagamento ricevuti, in modo da poterli verificare e riconciliare con i dati e le informazioni già in nostro possesso nel nostro sistema informatico. Vi ricordiamo che secondo il regolamento statale, per gli immobili concessi in comodato ad un familiare in linea retta di primo grado (genitori e figli), è prevista la riduzione del 50% della base imponibile IMU con la conseguente possibilità, da parte del comune, di assimilare detti immobili all'abitazione principale; a tal fine serve la presentazione della dichiarazione dell'Imposta Municipale Immobiliare (in particolare per gli immobili siti in Alto Adige conviene informarsi comunque presso il rispettivo comune, in quanto normalmente si richiede

l'attestazione dei requisiti nella forma di un'autodichiarazione secondo un fac-simile edito da ciascun comune).

2 L'aggiornamento del modello della dichiarazione IMU per gli enti non commerciali

Per soggetti IVA

Ricordiamo che entro il 30/06 di ogni anno bisogna presentare la dichiarazione IMU da parte degli enti non commerciali, i quali possiedono immobili che utilizzano - esclusivamente con modalità non commerciale - per attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, ecc. e in ragione di ciò godono dell'esenzione IMU per tali immobili. Per gli immobili utilizzati sia per l'attività commerciale che per quella istituzionale, l'esenzione è applicabile soltanto alle porzioni di unità destinate all'attività non commerciale. Il modello a riguardo è reperibile al seguente link: <https://www.finanze.gov.it/it/fiscalita/fiscalita-regionale-e-locale/Imposta-municipale-propria-IMU/Dichiarazione-telematica-IMU/enti-non-commerciali-enc-nuova/> .

Ricordiamo che le Province Autonome di Bolzano e di Trento hanno primaria potestà legislativa in materia di imposta municipale sugli immobili, per cui in tali province bisogna seguire le regole e i termini ivi disposte, le quali non si discostano sostanzialmente dal regolamento statale. In linea generale, tutti i comuni pubblicano sul proprio sito Internet, nella sezione "tributi", maggiori informazioni e/o il modello della dichiarazione IMU da utilizzare.

3 L'obbligo di pubblicare le sovvenzioni e i contributi pubblici percepiti

Per soggetti IVA

Ricordiamo che gli enti non commerciali, le società cooperative (con l'esclusione delle cooperative sociali), le imprese iscritte al Registro delle imprese (società di capitali, società di persone, ditte individuali) hanno l'obbligo di pubblicare i contributi pubblici ricevuti entro giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. I dati da riportare sono:

- la denominazione e il codice fiscale del soggetto ricevente (se non già visibile);
- la denominazione del soggetto erogante;
- la somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico sottostante;
- la data di incasso;
- la causale.

L'obbligo ricade sugli aiuti percepiti a titolo di: sovvenzioni, sussidi, contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi), vantaggi economici (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l'utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).

Non sono oggetto di pubblicizzazione le somme percepite dai soggetti sopra elencati a fronte di prestazioni di servizio o cessione di beni, vantaggi fiscali (es. crediti imposta) ed altri aiuti aventi carattere generale (ad es. riconosciuti a tutti i soggetti che presentano determinate condizioni). Non sono oggetto di pubblicazione inoltre i contributi, sovvenzioni o aiuti rilevanti, se la somma complessiva percepita nell'anno non supera l'importo di euro 10.000, nonché i contributi, sovvenzioni o aiuti che risultano pubblicati sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) o se le somme ricevute sono sinallagmatiche per una prestazione/fornitura eseguita all'ente pubblico. In linea generale i contributi, sovvenzioni o aiuti dovranno essere indicati secondo il principio di cassa e dunque dovranno essere indicati nell'anno in cui sono stati incassati. Nei casi in cui non sarà possibile utilizzare tale principio farà fede l'anno di fruizione o di concessione.

La pubblicazione dovrà avvenire come segue:

- società di capitali: l'obbligo di pubblicizzare viene assolto in nota integrativa, visto che il bilancio viene pubblicato al registro imprese;
- soggetti diversi dalle società di capitali: l'obbligo di pubblicizzare viene assolto mediante pubblicazione sul proprio sito internet; in mancanza di proprio sito internet, sul sito dell'associazione di categoria di appartenenza entro il 30/06 dell'anno successivo alla percezione degli aiuti.

I soggetti diversi dalle società di capitali (società di persone, ditte individuali, enti non commerciali) spesso non hanno un proprio sito internet (e/o non appartengano ad una associazione di categoria), sul quale poter pubblicare i contributi pubblici ricevuti; in tale caso consigliamo di rivolgersi al proprio internet provider per chiedere se offre tale servizio di pubblicazione o avvalendosi di siti speciali che hanno creato soluzioni in tal senso (come per esempio "Open DotCom": <https://www.opendotcom.it/erogazioni-pubbliche/?pageview=0>).



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/privacy-cookies/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: privacy@bureauplattner.com.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati
www.bureauplattner.com

